

N. R.G. 321/2019



CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

1 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carla Fazzini

Presidente Est.

dott. Luisa Poppi

Consigliere

dott. Annarita Donofrio

Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa di appello iscritta al n. r.g. **321/2019**

La Corte

letti gli atti e documenti di causa e valutate le rispettive difese;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.03.2023

OSSERVA

I Sig.ri Notari e Gasparini, eredi della Sig.ra Bergamini, sono proprietari di terreni siti nel Comune di Castelfranco Emilia, trasformati in seguito ai lavori di costruzione della Variante di Castelfranco Emilia da parte di Anas spa. Hanno proposto ricorso per contestare la somma offerta da Anas per l'acquisizione sanante dei terreni ex art 42 bis DPR 327/01. Affermano che: - i lavori sono iniziati nel 1999 e terminati nel 2005, senza che sia stato emanato alcun decreto di esproprio; - nel 2016 la Sig.ra Bergamini chiedeva ad ANAS e alle imprese esecutrici di procedere, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001, all'acquisizione delle aree oggetto di illegittima occupazione e trasformazione ovvero, in subordine, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi; -il silenzio serbato da Anas e dalle imprese esecutrici veniva impugnato innanzi al TAR di Bologna che, accertata l'esistenza di un silenzio inadempimento da parte della società resistente, ordinava all'ANAS di emanare, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, il decreto a suo tempo richiesto con il calcolo e la liquidazione di tutte le somme spettanti ai ricorrenti in base ai parametri previsti per legge; - veniva proposta dai ricorrenti istanza per la nomina di un commissario ad acta; - con provvedimento del 5 dicembre 2018 Anas



rendeva noto l'atto di acquisizione, liquidando ai proprietari a titolo di indennizzo la somma complessiva di euro 294.333,62, ritenendo che i terreni acquisiti avessero un valore agricolo di 11 euro/mq.

Nel contempo, era stato promosso procedimento civile (R.G. 1505/16) avanti al Tribunale di Modena, dagli stessi ricorrenti, per ottenere la c.d. "accessione invertita" delle aree di cui alla fascia di rispetto dell'originario progetto, ed il risarcimento del danno; il procedimento civile si è concluso con sentenza n. 860/15, che ha accolto la domanda di risarcimento, e determinato il danno, previo accertamento, mediante CTU, del valore dei terreni oggetto di causa (gli stessi oggetto del presente procedimento).

I ricorrenti hanno promosso il presente giudizio di opposizione alla stima, chiedendo:

-In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e la non correttezza dell'indennità riconosciuta in favore dei ricorrenti con il provvedimento di ANAS e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità del suddetto provvedimento in parte qua, e accertare e dichiarare la natura edificatoria degli immobili oggetto di acquisizione e di conseguenza determinare l'importo della diversa indennità ex art. 42 bis dovuta agli odierni ricorrenti nella somma di euro 4.418.379,00.

-In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità del provvedimento di ANAS e accertare e dichiarare il valore dei suddetti immobili ed il calcolo dell'indennità dovuta agli odierni ricorrenti nella somma complessiva di euro 2.765.063,66.

-In ulteriore via subordinata: accertare e dichiarare che la somma totale liquidata in favore dei ricorrenti non è corretta sulla base dei calcoli effettuati dalla stessa ANAS, disporre pertanto la rettifica nella misura di euro 462.877,80 euro.

-In via istruttoria: CTU per la determinazione delle somme spettanti.

Sostengono che è illegittima la qualificazione dei terreni come agricoli, e la quantificazione del valore in €. 11 al mq., precisando che il valore dell'indennità deve essere stabilito non con riferimento alla CTU svolta nel processo concluso con la sentenza del Tribunale di Modena (come ha fatto Anas), che ha calcolato tale valore al momento della traslazione dell'opera, bensì con riferimento alla data di emissione del provvedimento ex art. 42 bis, e che i terreni hanno natura edificatoria, come previsto dal PSC del Comune di Castelfranco Emilia.

Si è costituita in giudizio Anas esponendo che:

- Il valore è stato desunto dalla CTU svolta nel procedimento civile promosso dagli stessi ricorrenti per ottenere il risarcimento del danno; il procedimento civile si è concluso con sentenza n. 860/15, Anas ha pagato la somma di € 109.439,00 a titolo di risarcimento, € 9.609,52 per rivalutazione monetaria da aprile 2009 a febbraio 2015, € 37,48 a titolo di interessi; i mappali sono gli stessi.



- L'area è priva di possibilità legali ed effettive di edificazione, dal che la correttezza nell'aver adottato il giusto valore effettivo agricolo. Volendo in ipotesi seguire la prospettazione dei ricorrenti, le aree apprese sono annoverabili nell'ambito "AND 42" (Ambiti specializzati per dotazioni collettive...); attraverso l'imposizione di tale destinazione, i terreni espropriati sono stati concretamente vincolati ad un utilizzo meramente pubblicistico, preclusivo ai privati di tutte quelle forme di trasformazione del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area.
- I ricorrenti omettono di detrarre dai loro calcoli la somma già introitata per effetto della sentenza del Tribunale di Modena n° 860/2015, resa nel procedimento civile teso ad ottenere (anche) il risarcimento dei danni patiti per l'illegittima apprensione delle aree.

Anas ha dunque chiesto alla Corte di rigettare ogni avversa domanda, anche istruttoria.

Svolta CTU, deciso con sentenza del 2020 di questa stessa Corte di Appello, sez. II, anche il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Modena, con ordinanza del 1 marzo 2022 la Corte sospendeva il giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 2568/20.

Con ricorso del 5 luglio 2022, dato atto della definitività, per decorso dei termini di impugnazione, della sentenza n. 2568/20, i ricorrenti riassumevano il giudizio, nel quale si costituiva nuovamente Anas.

All'udienza del 28 marzo 2023 le parti hanno concluso come a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione, con termine di g. 20 alle parti per note conclusive.

Con le note conclusive Anas insiste per la declaratoria di improcedibilità del presente giudizio, *“a fronte dalla sentenza n° 2568/2020 resa sulla richiesta di risarcimento dei danni proprio a fronte dell'(illegittima) apprensione dei terreni identificati al N.C.T. del Comune di Castelfranco (MO) al Fg. 66, mapp. 266, 301, 302, 303, 304 e 305, ovvero sia gli stessi oggetto della richiesta di determinazione della giusta indennità avanzata con l'odierno ricorso”*.

Spiega Anas che analoga richiesta era già stata svolta nel procedimento civile, ed è stata respinta dalla Corte di Appello con la sentenza 2568/20, sulla base del fatto che (cfr. pag. 4) *“anche accedendo alla tesi dell'appellato in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, delle aree oggetto di occupazione illegittima determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno. Invero, il provvedimento ex art. 42 bis è volto a ripristinare (con effetto "ex nunc") la legalità amministrativa violata - costituendo, pertanto, una "extrema ratio" per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non*



già il rimedio rispetto ad un illecito -, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11258 del 31/05/2016 Rv. 639787 - 01). Nel caso di specie l'ANAS non ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Modena che pertanto deve ritenersi definitiva in relazione all'an della domanda risarcitoria, il che esclude l'improcedibilità dell'azione limitata alla quantificazione del danno.". Il "conflitto" di petita, secondo Anas, è presto spiegato considerando che questa Corte di Appello si è pronunciata in secondo grado sul risarcimento solo per via del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Modena n° 860/2015 in ordine all'an del risarcimento, allorquando non era ancora stato emesso il provvedimento di acquisizione sanante (che "risarcisce" lo stesso danno, ovvero quello per l'apprensione – originariamente sino titolo – dei terreni irreversibilmente modificati dall'uso pubblico).

La lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio evidenzia che i terreni che ne sono oggetto¹ sono gli stessi che erano oggetto del procedimento innanzi al TAR, ed anche del giudizio civile iscritto al n. 1505/16 del Tribunale di Modena, definito con sentenza della Corte di Appello n. 2568/20.

L'identità dei beni oggetto degli indicati giudizi non è mai stata contestata.

Va precisato che, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, il giudicato sul diritto al risarcimento, da cui deriverebbe l'impossibilità, per la P.A., di emettere il provvedimento di acquisizione sanante, non si è formato per effetto della sentenza di secondo grado, ma per effetto della sentenza di primo grado, come afferma proprio la Corte di Appello di Bologna, sentenza 2568/20, nella quale si legge che "il provvedimento ex art. 42 bis è volto a ripristinare (con effetto "ex nunc") la legalità amministrativa violata...sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11258 del 31/05/2016 Rv. 639787 - 01). Nel caso di specie l'ANAS non ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Modena che pertanto deve ritenersi definitiva in relazione all'an della domanda risarcitoria, il che esclude l'improcedibilità dell'azione limitata alla quantificazione del danno."

¹ " cfr. ricorso "I Sig.ri Notari e Gasparini, eredi della Sig.ra Maria Rosa Bergamini, sono, in seguito all'apertura della successione, i proprietari di un comparto edificatorio sito nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), censito al N.C.T. del Comune di Castelfranco Emilia al Foglio 66, Mappali 266 – 374 (già 301) - 302 – 376 (già 303) - 304 e 305 del Comune di Castelfranco Emilia e pari a mq 20.038,00. I terreni di proprietà dei ricorrenti sono stati trasformati illegittimamente a seguito dell'esecuzione dei lavori di costruzione della Variante di Castelfranco Emilia fra i Km 134+220 e 139+800 della SS. n. 9 da parte di Anas Spa....Con decreto Prefettizio del 10.11.1998 (successivamente prorogato con decreto del 9.11.2001 fino al 1.7.2003; decreto quest'ultimo mai notificato) è stata disposta l'occupazione di urgenza per tre anni (fino al 10.11.2001) dei terreni della Sig. Bergamini"



La Corte di Appello, in sostanza, ha affermato che si era già formato, con la sentenza di primo grado, il giudicato sul diritto al risarcimento del danno, ed era venuto meno il potere della P.A. di emanare il provvedimento di acquisizione sanante. Proprio per questa ragione la Corte non ha accolto l'eccezione di improcedibilità del quel giudizio, vertente solo sul quantum.

Nei fatti, il TAR, dando atto che il procedimento di risarcimento era pendente in grado di appello, (quindi ritenendolo non ancora definito), ha ordinato l'emissione del provvedimento di acquisizione sanante; in esecuzione dell'ordine, il provvedimento è stato emesso nel 2018, quando la P.A., stando alla sentenza n. 2568/20 e alla giurisprudenza in essa citata, aveva perduto il relativo potere. Tuttavia, il provvedimento è valido ed efficace, e produce quindi le sue conseguenze. Ha determinato il trasferimento della proprietà dei beni alla P.A. e determina il diritto del privato di ricevere le somme previste dall'art. 42 bis.

Ad avviso di questo Collegio, non può dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio; l'anomalia della vicenda qui occorsa ha la sola conseguenza di determinare la detrazione, dall'importo da riconoscere ai sensi dell'art. 42 bis, delle somme già ottenute dai privati a titolo di risarcimento, trattandosi della stessa "perdita". Infatti, il danno per il quale si era agito in via civilistica è costituito dalla perdita della proprietà dei terreni. Il proprietario, in quel giudizio civile, ha optato per il risarcimento conseguente alla perdita del bene, senza chiederne, come poteva, la restituzione. Lo stesso Tribunale lo ha messo in evidenza, sottolineando che la parte attrice mai aveva formulato domanda di restituzione dei terreni oggetto di occupazione usurpativa. Dunque, la somma già ricevuta dai privati avrebbe dovuto ristorarli della perdita del loro immobile, ed è stata determinata sulla base del valore di mercato dei beni ad una certa data. Nel presente giudizio, si discute della stessa cosa, ossia di quanto spetta ai privati per effetto dell'acquisizione sanante, posto che essi devono ricevere una somma pari al valore venale del bene. È evidente che se non si procedesse alla sottrazione, gli odierni ricorrenti riceverebbero due volte il ristoro dello stesso danno. D'altro canto, se si dichiarasse l'improcedibilità di questo giudizio, si vanificherebbe l'effetto del provvedimento di acquisizione sanante, pur valido ed efficace come già detto, che obbliga la P.A. a corrispondere, per l'acquisizione, una somma pari al valore che il bene ha al momento dell'emanazione dell'atto (*Consiglio di Stato, Sezione IV n.6255 del 13/09/2021 « Nell'ambito dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore venale delle aree da acquisire al patrimonio pubblico, ai fini del ristoro del pregiudizio patrimoniale per la perdita della proprietà, deve essere calcolato alla data di adozione del provvedimento acquisitivo. » Corte di Cassazione, Sezione I civile N.18780 del 02/07/2021 « L'art. 42 bis Testo unico espropriazioni, laddove esclude la retroattività della acquisizione sanante, evidentemente impone che il valore venale del bene al quale debba aversi riguardo nella determinazione della indennità dovuta al proprietario abitato*



debba essere necessariamente quello riferito al momento dell'acquisizione del bene stesso.»). In questo caso, il valore del bene nel 2018 è ben diverso da quello stimato nel procedimento civile di risarcimento, nel quale il CTU geom. Barozzi aveva eseguito i calcoli sulla base di strumenti urbanistici del tutto differenti. Ne consegue che ai ricorrenti dovrà riconoscersi l'importo calcolato dal CTU ing. Barbieri, perché corrispondente a quanto loro spettante in relazione al provvedimento di acquisizione sanante, detratto quanto già percepito per effetto della sentenza definitiva di risarcimento dei danni.

Come già detto, il danno è quello indicato dall'ing. Barbieri. Le critiche alla CTU sono state esplicate nelle osservazioni delle parti, alle quali il consulente ha ampiamente ed esaurientemente risposto. L'elaborato, depositato dopo il dovuto contraddittorio con i CC.TT. delle parti, va ritenuto corretto, completo, immune da errori, ampiamente motivato anche sulle osservazioni.

In particolare, quanto alla data di immissione in possesso, indicata dal CTU nel 4 febbraio 1999, va detto che sono stati gli stessi ricorrenti ad affermare, nell'atto introduttivo del giudizio, che *"I lavori sono iniziati a febbraio del 1999 e sono terminati nel 2005, in seguito all'apertura della strada al traffico, senza che sia stato emesso alcun decreto di esproprio. La ricorrente pertanto dal febbraio 1999 ad oggi (ben 20 anni) si è vista privata illegittimamente della disponibilità dei suddetti terreni...L'occupazione dei terreni è avvenuta con verbale di immissione in possesso del 4.2.1999"*. La pretesa di retrodatare l'occupazione formulata all'esito della lite è contraria alle affermazioni della stessa parte; peraltro il verbale di immissione in possesso fa fede fino a querela di falso.

Quanto alle altre osservazioni tecniche alla CTU, si tratta di questioni già sottoposte al consulente, ampiamente trattate nel contraddittorio, che hanno trovato adeguata risposta alle pagine 13 e seguenti dell'elaborato, che questo Collegio condivide.

Anche la questione relativa al mappale 266 è stata discussa, il CTU ha preso atto di quanto ritenuto dalla parte, ma ha chiaramente spiegato, alle pagine 15 e 16 dell'elaborato, le ragioni per le quali ha sostenuto che la potenzialità edificatoria è stata esaurita perché utilizzata nell'ambito del PEEP del 1991 e del piano particolareggiato del 1997. Affermano i ricorrenti, erroneamente, che era onere del CTU provare l'effettivo utilizzo del mappale; al contrario, l'onere di prova è a carico della parte, e comunque il CTU ha motivato il suo parere, fondato sui documenti acquisiti, spiegando che *"Una piccola porzione del mappale 266 , come evidenziato nell'ingrandimento della scheda d'ambito (allegato n. 6) per una superficie complessiva di mq. 632 (come risultante dal documento allegato n. 6 alle osservazioni del CTP di parte Gasparini-Notari) risulta inserito nell'ambito 19 Capoluogo – residenziale Solimei - AC.a ambito urbano residenziale consolidato – totalmente edificato con buon livello di standards e servizi pubblici la cui potenzialità edificatoria (art. 65 del PSC), a giudizio dello*



scrivente, è già stata utilizzata nell'ambito del PEEP del 1991 e nel piano particolareggiato del 1997....inserita in una zona che però è definita dal PSC come Ambito n. 19 Capoluogo – residenziale Solimei – AC.a e non AND 19 come erroneamente scritto dal CTP . Le zone AC.a sono normate dall'art. 65 del PSC come segue:

Art. 65 - Ambiti urbani residenziali consolidati (AC) 1 –

Il PSC individua gli ambiti urbani residenziali consolidati, costituiti dalle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere rilevanti interventi di riqualificazione.

2 - Entro gli ambiti urbani residenziali consolidati il PSC persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli di servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia attraverso interventi di recupero, ampliamento e completamento, nonché attraverso il cambio di destinazione d'uso.

3 - Gli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo vengono differenziati, in base alle loro caratteristiche urbanistiche, agli standard di dotazioni presenti e alla loro struttura funzionale in:

AC.a – ambiti del capoluogo o di Piumazzo totalmente edificati, con buon livello di standards e servizi pubblici, a tessuto omogeneo, che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione;

AC.b – ambiti totalmente o parzialmente edificati, con buon livello di standards e servizi pubblici, a tessuto misto, che possono prevedere specifici interventi di valorizzazione;

L'ambito AC.a 19 è pertanto un ambito già totalmente edificato sulla base di un PEEP del 1991 e di un Piano Particolareggiato del 1995 riadottato nel 1997 (tra l'altro redatto dallo stesso CTP Arch. Massimo Calzolari) per cui , a giudizio dello scrivente , la potenzialità edificatoria è già stata utilizzata nell'ambito del Piano . Si riscontra infatti che quanto riportato nella dichiarazione fa riferimento ad un Indice di Utilizzazione Fondiaria (propria di una lottizzazione già effettuata) e non ad un Indice di Utilizzazione Territoriale.”

Anche sulla questione dei giardini il CTU ha risposto, con motivazione condivisibile e che si richiama: “ ritengo corretto non valutare il prezzo di vendita dei giardini. Se si osservano le quotazioni immobiliari dei terreni le valutazioni riportano il valore del terreno , la sua superficie ma anche la superficie edificabile relativa, comprendendo il costo del giardino all'interno del prezzo stesso. Anche nelle vendite di immobili già costruiti viene indicata la superficie dell'immobile, esclusa l'area cortiliva ed il relativo prezzo, l'area cortiliva, se presente , caso mai aumenta il prezzo unitario di



vendita ma la superficie dell'area cortiliva non viene mai messa nel conto della superficie vendibile. Inoltre osservo che la percentuale del 20% indicata non trova alcun riscontro, al massimo si potrebbe fare riferimento alle tabelle già in uso per il calcolo dell'equo canone in cui la superficie del giardino veniva computata al 15% se in uso esclusivo ed al 10% se in uso condominiale, m, come detto sopra, se ne tiene conto nella determinazione del prezzo unitario da applicare alla superficie lorda commerciale dell'immobile, giardino inclus. Nel caso della valutazione in oggetto, in assenza di una ipotesi di dimensione dei lotti (che potrà essere definita solo in occasione del POC) e non potendo conoscere a priori la tipologia con cui potrà essere realizzato l'intervento (la superficie edificabile non è detto chedebba essere tutta residenziale, ne potrebbe essere riservata anche una parte ad uso commerciale o terziaria in cui il valore del giardino risulta praticamente ininfluyente) si ritiene corretto non inserire nella superficie commerciale la superficie di un'area cortiliva non nota e non prevedibile e a considerare la presenza del giardino con una maggiorazione del valore unitario da attribuire alle superfici commerciali, come meglio specificato nella risposta al quesito."

Non vi è contestazione sulle somme già pagate ai privati in esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, di € 109.439,00, oltre € 9.609,52 per rivalutazione monetaria ed € 37,48 a titolo di interessi.

Gli importi calcolati dal CTU ing. Barbieri sono i seguenti: indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (pari al valore venale del bene – art. 42 bis comma 3) €. 340.321,50; indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale (10% del valore venale – art. 42 bis comma 1) €. 34.032,15; risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo (interesse del 5% annuo determinato sul valore venale – art. 42 bis comma 3 – dal 4/2/1999 al 5/12/2018) €. 337.617,57.

In totale €. 711.971,22.

Il debito dell'espropriante di pagare l'indennizzo costituisce un'obbligazione di valuta, e sullo stesso sono dovuti - fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, e cioè fino al pagamento dell'indennizzo o del deposito di esso presso la cassa depositi e prestiti - gli interessi legali, di natura compensativa, che decorrono dalla data di emissione del decreto di acquisizione sanante.

Sulla differenza sono dunque dovuti i soli interessi legali dal decreto di acquisizione sanante.

Le spese di lite seguono la soccombenza, essendo riconosciuto agli espropriati un importo ben maggiore di quello proposto da Anas; sono liquidate in base alla somma riconosciuta, nei valori prossimi ai medi del relativo scaglione, in €. 5.000,00 per studio, €. 3.000,00 per introduzione, €. 7.000,00 per trattazione, €. 5.000,00 per fase decisoria semplificata, oltre spese di iscrizione a ruolo e accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,



Ordinanza n. cronol. 1579/2023 del 16/05/2023
RG n. 321/2019

I – dichiara che l'indennizzo ex art. 42 bis TUE dovuto ai ricorrenti ammonta ad €. 711.971,22 come da motivazione, oltre interessi legali come indicato in motivazione, da cui detrarre quanto già da costoro ricevuto a titolo di risarcimento dei danni riconosciuti in sede civile nelle sentenze del Tribunale di Modena n. 860/15 e della Corte di Appello di Bologna n. 2568/20; ordina il deposito della differenza presso la Cassa depositi e Prestiti;

II – condanna parte resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre spese di iscrizione a ruolo, oltre spese di CTU, ed oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 16 maggio 2023

Il Presidente Est.
Carla Fazzini

